

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1835 del 11/04/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. EPAL SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE CITTÀ D'EUROPA, N. 780 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DI DISCARICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ROMEA NORD KM.3,8. VOLTURA AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.2807/2014 DEL 19/09/2014 ALLA DITTA ENERGIA E SERVIZI SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1938 del 11/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno undici APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **EPAL SRL** CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIALE CITTÀ D'EUROPA, N. 780 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS DI DISCARICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA ROMEA NORD KM.3,8. **VOLTURA AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.2807/2014 DEL 19/09/2014 ALLA DITTA ENERGIA E SERVIZI SRL.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2807/2014 del 19/09/2014 a favore della Ditta Energia e Servizi srl per la propria attività di produzione energia elettrica da biogas di discarica sita in Comune di Ravenna, Via Romea Nord, Km.3,8, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 23/03/2022 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2022/50207 - pratica SinaDoc 13724/2022 - con la quale la **Società EPAL srl (C.F./P.IVA 16454801008)**, con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, n.780 richiede la voltura a seguito di atto di scissione, dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2807/2014, per l'attività di produzione energia elettrica da biogas di discarica sita in Comune di Ravenna, Via Romea Nord Km.3,8, prima di pertinenza della Ditta Energia e Servizi srl, senza apportare modifiche agli impianti e ai titoli ambientali sostituiti dall'AUA sopra richiamata;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta *Convenzione*, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpae SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **13724/2022**, emerge che:

- la Ditta **EPAL** srl (C.F./P.IVA 16454801008), con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, n.780 richiede la voltura a seguito di atto di scissione, dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2807/2014, per l'attività di produzione energia elettrica da biogas di discarica sita in Comune di Ravenna, Via Romea Nord Km.3,8, prima di pertinenza della Ditta Energia e Servizi srl;
- **nulla muta** in merito alle modalità di gestione dell'impianto in oggetto e nulla varia circa lo stato dei luoghi di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n.2807/2014 del 19/09/2014 sopra richiamato;

VISTO l'atto notarile registrato a Roma 2 il 23/12/2021 n.43655 Serie IT a firma del notaio Dott. Dott. Ramondelli – Rep. 903 – Raccolta n.606, con il quale, mediante atto di scissione, la Società EPAL srl subentra nella gestione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas di discarica sito in Comune di Ravenna, Via Romea Nord, Km. 3,8 e prima di pertinenza di Energia e Servizi srl;

VERIFICATO che la Società EPAL srl ha provveduto:

- al versamento degli oneri di istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 28/03/2022 e
- al pagamento degli oneri dovuti per le iscrizioni all'elenco provinciale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2022;

In data 08/04/2022 (nota ns. PG 2022/59633) veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs. n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, si ritiene di poter procedere alla voltura, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2807/2014, ai sensi del DPR n.59/2013, da Ditta Energia e Servizi srl a **EPAL srl**;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI PRENDERE ATTO** che la Società **EPAL srl (C.F./P.IVA 16454801008)**, con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, n.780, comunica il subentro, mediante atto di scissione, alla Ditta Energia e Servizi srl nella gestione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas di discarica sito in Comune di Ravenna, Via Romea Nord, Km.3,6 senza apportare modifiche agli impianti e ai titoli ambientali sostituiti dall'AUA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n.2807/2014 del 19/09/2014;
2. **DI DARE ATTO** che la presente **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Società EPAL srl (C.F./P.IVA 16454801008)**, con sede legale in con sede legale in Roma, Viale Città d'Europa, n.780.1, **è da intendersi quale voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.2807/2014 del 19/09/2014** nei confronti di Energia e Servizi srl e relativa all'attività di produzione energia elettrica da biogas di discarica sito in Comune di Ravenna, Via Romea Nord, Km.3,6;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero dei rifiuti in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) -

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente (26/09/2014)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'impianto di produzione energia è costituito da un motore endotermico di potenzialità elettrica pari a 500 kWe e 950 kWt.
- Il funzionamento del motore è continuo (24 h/g). Le emissioni provengono dal motore endotermico (punto di emissione E1) e da una torcia di emergenza (punto di emissione E2), avente le seguenti caratteristiche:
 - portata nominale pari a 3600 Nmc/h, con **un funzionamento continuo e garantito per 24 h/g per tutto l'anno**, fatti salvi gli interventi di manutenzione. La temperatura di esercizio è pari a 600°C. La torcia deve garantire una efficienza minima di combustione del 99% espressa come rapporto $CO_2/(CO_2+CO)$.
- Il biogas avviato a combustione, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Metano > 30 %
 - H_2S > 1,5 %
 - PCI > 12,5 MJ/Nmc

Limiti**PUNTO DI EMISSIONE E1 – MOTORE ENDOTERMICO**

Portata massima	2100	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	500	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	450	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a un tenore di ossigeno secco nei fumi pari al 5%.

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969	

UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche

NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Il biogas da fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica, non può essere emesso tal quale in atmosfera, pertanto, quando la percentuale di metano scende al di sotto del 30%, il flusso deve essere inviato a distruzione termica mediante la torcia;
5. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno **un controllo con frequenza annuale sulla emissione E1 - motore endotermico. La Ditta è inoltre tenuta alla caratterizzazione dei macrocostituenti (metano, acqua, CO₂, H₂S, H₂) e microcostituenti (ppm di COV) del biogas in alimentazione, dopo la fase di refrigerazione, con frequenza almeno semestrale.** La data, l'orario, le misure di autocontrollo, devono essere annotate (o allegate) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Nello stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare le manutenzioni che saranno effettuate sulla torcia e al motore.

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

La Ditta è iscritta al n. **130**, classe 5, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/06 e smi) per lo svolgimento dell'operazione R1 – Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie:

Tipologia di rifiuti (Allegato 2 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (Allegato 2 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)
2. <i>Biogas - Eer</i> 190699	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (R1)

Prescrizioni:

- L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al DLgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti;
- Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M.5 febbraio 1998;
- Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.